

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Oggetto: avviso al debitore esecutato ai fini della eventuale proposizione di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass. Civ. Sezioni Unite n.9479/2023)

n. 59 / 2022 R.G.E.

Il G.E.

A scioglimento della riserva che precede;

premesso che la presente procedura esecutiva è stata intrapresa dal creditore procedente, azionando il titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del debitore che riveste, sulla base degli elementi in atti, la qualifica di consumatore;
rilevato che detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché:

- 1) ha ad oggetto un credito sorto sulla base di contratto (quello di prestito personale) concluso per fini estranei all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- 2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio;

rilevato che, sulla scorta della nota sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479, occorre verificare la presenza di eventuali profili di abusività delle clausole inserite nel contratto concluso tra il debitore ed il creditore, posto a fondamento del predetto decreto ingiuntivo, in cui non vi è alcun riferimento circa il profilo di abusività delle clausole;

rilevato che, *prima facie*, sulla scorta degli elementi in atti non risulta il profilo di abusività delle stesse;

rilevato ciononostante che occorre esercitare i poteri di cui alla sentenza sopracitata, in cui si evidenzia che *“a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;*

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”;

considerato, quindi, che la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento implicito proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato;

richiamate le disposizioni dettate dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) ed in particolare gli

artt. 33, 34, 35, 36;

AVVISA

il debitore esecutato «*che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo*» ed ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, sarà loro preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa

INVITA

la parte interessata a dare tempestiva comunicazione al GE della pendenza dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo *ex art. 650 c.p.c.* e degli eventuali provvedimenti assunti dal giudice investito da detta opposizione che incidano sulla efficacia esecutiva del titolo azionato riservando all'esito ogni opportuno provvedimento;

il professionista delegato a relazionare decorso il termine su assegnato;

SOSPENDE

La vendita già fissata dal GE

RINVIA

All'udienza del 1/7/2025 ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per verificare se parte ricorrente ha introdotto detto giudizio ed, in caso positivo, se il Giudice della cognizione si è pronunciato sulla sospensione del titolo *ex art. 649 c.p.c.*

Avvertendo il debitore che, in caso di mancata proposizione dell'opposizione *de qua*, proseguiranno le attività di vendita già delegate.

INVITA

La cancelleria per detta udienza a depositare una certificazione relativa alla introduzione/mancata introduzione di detto giudizio di opposizione

DISPONE

la sostituzione della predetta udienza con il deposito in telematico di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.;

CONCEDE

alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni fino al giorno dell'udienza;

Castrovillari, 08/05/2025

Il G.E. – Giuliana Gaudiano